

Vendita online senza invio dei beni: quando è truffa?

written by Paolo Remer | 20/06/2022



Conta molto il comportamento del venditore, specialmente quando sparisce dopo aver incamerato il prezzo e non dà giustificazioni sulla mancata consegna.

Il commercio online è pieno di insidie, molto più di quello tradizionale: l'acquirente non vede il venditore, che opera a distanza e può facilmente celare la sua vera identità; non è neppure possibile toccare ed esaminare i prodotti, se non in foto e attraverso la descrizione fornita. Spesso, poi, accadono dei disguidi nella spedizione e nella consegna, e chi ha ordinato la merce - e ha già pagato il prezzo in anticipo - attende con ansia l'arrivo del pacco.

Ma nel caso di vendita online senza invio dei beni, quando si può parlare di truffa anziché di un semplice inadempimento contrattuale, che di per sé non costituisce reato? Esistono degli indici rivelatori per capire se l'acquirente è stato vittima di una condotta truffaldina e il venditore lo ha raggirato: primo fra tutti il suo comportamento dopo la conclusione del contratto di compravendita online. Se il venditore sparisce e non risponde più ai messaggi del compratore, oppure non

fornisce valide giustificazioni per il ritardo o per la mancata spedizione del prodotto, e si rifiuta di restituire il denaro che l'acquirente ha già pagato, è molto probabile che vi sia una truffa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] ha precisato quando la vendita online senza invio di beni integra il reato di truffa: i giudici hanno deciso il caso di un uomo che aveva acquistato su un sito di e-commerce di un condizionatore al prezzo, estremamente vantaggioso, di 249 euro, ma il prodotto non gli era stato mai consegnato e il venditore - che nel frattempo aveva incamerato il denaro - era scomparso senza dare spiegazioni.

Il reato di truffa negli acquisti online

Il reato di truffa, previsto e punito dall'[art. 640 del Codice penale](#), sussiste quando si compiono «artifici o raggiri», cioè inganni, che inducono l'acquirente in errore sulla qualità, quantità o altre caratteristiche del prodotto acquistato, in modo da convincerlo a concludere il contratto di compravendita. In questo modo il venditore si procura un «ingiusto profitto», pari al prezzo pagato dal compratore, con correlativo danno di quest'ultimo, che ha versato il denaro per un prodotto che non riceverà mai (o gli arriverà guasto, difettoso o diverso da quello promesso).

Nel caso degli acquisti online, la truffa si compie, secondo la giurisprudenza, quando il venditore viola l'affidamento del compratore sulla serietà dell'offerta pubblicata su un portale Internet: in questi casi il raggirò dell'acquirente può desumersi, a posteriori, dal fatto di aver messo in vendita un oggetto, con un'inserzione su un sito di e-commerce (o su un qualsiasi altro *marketplace*, come quello di Facebook) senza poi averlo spedito e consegnato.

Quando c'è il dolo di truffa nelle vendite online

La nuova sentenza della Cassazione [1] afferma che il dolo di truffa, cioè l'intenzione di ingannare l'acquirente carpando la sua buona fede con l'annuncio non veritiero, è ravvisabile «non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto

profitto».

A tal fine, bisogna verificare che la mancata consegna non sia dovuta a specifici fattori indipendenti dalla volontà del venditore, come un disguido postale, il furto delle merci durante il trasporto o la perdita del pacco da parte del corriere incaricato; in ogni caso il venditore è tenuto a dare le dovute spiegazioni e le eventuali giustificazioni all'acquirente per il mancato arrivo del prodotto.

Il rifiuto immotivato del venditore di restituire la somma incamerata dall'acquirente in pagamento del prezzo costituisce un ulteriore indice della truffa perpetrata. Per usare le eloquenti parole del Collegio (puoi leggere la sentenza per esteso sotto questo articolo): «tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la consegna, rifiuti la restituzione della somma ed, altresì, ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa di tale (doloso) comportamento».

Anche mettere in vendita lo stesso articolo su distinti siti web, portali o piattaforme di e-commerce, e farsi pagare dai vari acquirenti, senza poi consegnare la merce a nessuno, rivela l'intento truffaldino, come ha affermato un'altra recente pronuncia della Cassazione [2].

Come riconoscere ed evitare le truffe online

Gli stessi elementi che abbiamo descritto risultano molto utili per riconoscere in anticipo, e quindi evitare, le truffe online. Innanzitutto, bisogna badare al prezzo, e diffidare se è troppo basso per l'articolo offerto in vendita. Poi è bene controllare il feedback del venditore, cioè le opinioni che i precedenti acquirenti hanno espresso sul suo conto: parecchi giudizi negativi (merce non consegnata, articoli non conformi, ecc.) sono un campanello di allarme. Infine, bisogna fare attenzione ai metodi di pagamento proposti, rifiutando quelli non tracciabili o anomali, come le ricariche su carte prepagate.

Approfondimenti

Per maggiori dettagli e per sapere come comportarti in caso di truffa online, leggi questi articoli:

- [Come capire una truffa online;](#)
- [Pacco non ricevuto: cosa fare se vieni truffato online;](#)
- [Acquisti online: quando c'è truffa del venditore.](#)